

Cassazione - Ordinanza n. 2620 - 2 febbraio 2018

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un padre che aveva chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento da lui versato nei confronti della figlia nata dal precedente matrimonio.

In primo grado, il Tribunale di Brindisi aveva accolto il ricorso dell'ex marito, in base all'articolo 710 c.p.c., riducendo da euro 550 ad euro 300 mensili l'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia nata dal precedente matrimonio, sul presupposto che il ricorrente, dopo il divorzio dalla prima moglie, si era risposato ed era diventato padre di altri tre figli ancora in tenera età, e l'importo da lui dovuto, stabilito in sede di divorzio, alla prima figlia, ormai maggiorenne, non gli permetteva di mantenere in maniera adeguata la nuova famiglia.

La Corte d'Appello di Lecce, invece, aveva riformato la decisione del giudice di primo grado, dando torto al padre e rideterminando equitativamente in 500 euro l'assegno da questi dovuto.

La Cassazione, infine, ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, poiché, si legge nelle motivazioni "la corte del merito si è arrestata al rilievo che, alla data della pronuncia della sentenza di divorzio l'uomo era già divenuto padre di altre due figlie, ed ha in conseguenza escluso di poter tener conto degli oneri economici derivati al ricorrente dall'obbligo di dover provvedere al loro mantenimento (oltre che a quello del terzo figlio, nato dopo il divorzio). Il giudice ha quindi ritenuto che il fatto preesistente (la nascita delle due figlie) precludesse il fatto sopravvenuto la cui ricorrenza avrebbe dovuto accertare (il mutamento in peius della complessiva condizione economica dell'obbligato rispetto alla data del divorzio che non gli consentiva più di far fronte agli obblighi inizialmente assunti), erroneamente considerando il primo nella sua sola dimensione statica, anziché in quella dinamica, che gli imponeva di tener conto delle accresciute esigenze materiali della altre figlie del ricorrente, indubitabilmente connesse alla loro crescita.

Nel muovere da tale erroneo presupposto, la Corte ha inoltre operato una non consentita parcellizzazione del reddito dell'uomo, ed ha pertanto sostanzialmente omesso l'indagine dovuta che consisteva nel verificare globalmente se ed in che misura le circostanze sopravvenute avessero alterato l'equilibrio economico raggiunto tra le parti alla data di emissione della sentenza di divorzio, e nell'adeguare eventualmente l'importo alla nuova situazione patrimoniale riscontrata".